Messaggio

numero	data	competenza
8587	11 giugno 2025	DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Esperti di materia della scuola dell'obbligo: modifica della Legge della scuola e della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di modifica parziale della Legge della scuola del 1. febbraio 1990 (articolo 11) e della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (articolo 49) con l'obiettivo di riconoscere anche nelle scuole comunali la figura dell'esperto o esperta di materia.

I. PREMESSA

La figura dell'esperto cantonale dell'insegnamento è stata introdotta nella scuola ticinese circa cinquant'anni fa, con la creazione della scuola media unica. L'esperto era inizialmente inserito in un'équipe (insieme a direttori e capigruppo) che faceva riferimento diretto all'allora capoufficio dell'insegnamento medio. Con la progressiva entrata a regime della scuola media unica il ruolo degli esperti e delle esperte è cambiato. Essi hanno assunto il ruolo di 'riferimento disciplinare' per i e le docenti e per la Sezione dell'insegnamento medio, come attualmente previsto dal Regolamento della scuola media (in particolare, agli Art. 8 e 9).

Tra il 2016 e il 2020 è stata sperimentata l'estensione dei compiti di questa figura (denominata "consulente didattico") dalla sola scuola media all'intera scuola dell'obbligo, dunque includendo anche scuola dell'infanzia e scuola elementare. A seguito di questa prima sperimentazione, tra il 2020 e il 2024 la Divisione della scuola, in accordo con la Sezione delle scuole comunali e la Sezione dell'insegnamento medio, ha proseguito la sperimentazione rivedendo la denominazione della figura in "esperto della scuola dell'obbligo" e inserendo sotto questo 'cappello' sia gli esperti e le esperte della scuola media che gli assistenti e le assistenti per educazione fisica, educazione musicale e arti plastiche (oggi ancora previsti dall'Art.55 del Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare), che si occupano di accompagnare i docenti e le docenti delle materie speciali nelle scuole comunali. Per ognuna delle équipe di esperti di materia è stato istituito un coordinatore o una coordinatrice che funge da punto di riferimento per la propria disciplina. La sperimentazione, estesa anche al 2025 e seguita da un apposito gruppo di lavoro – composto dal capodivisione, dalla sua aggiunta, dai capisezione delle scuole comunali e delle scuole medie, da due ispettori delle scuole comunali e dai 10 coordinatori e coordinatrici degli esperti – ha dato prova di buon funzionamento e ha consentito di affinare ulteriormente il modello, precisando requisiti, mansionario e modello organizzativo. Alla luce di queste esperienze positive, dopo aver interpellato anche il collegio degli ispettori delle scuole comunali, con il presente

Messaggio si propone di riconoscere a livello di scuola comunale la figura di esperto o esperta di materia a livello di Legge.

La presente modifica di legge viene proposta ora, anziché attendere una futura Legge unica della scuola dell'obbligo per la quale i lavori di co-costruzione sono in corso, poiché da un lato il tema in questione non ha sollevato reticenze o criticità, e dall'altro vi è l'esigenza di disporre di una base legale che permetta di poter procedere a mettere a concorso in vista dell'anno scolastico 2026/2027, per il quadriennio 2026-2030, l'assunzione della figura rivisitata di esperti e esperte della scuola dell'obbligo.

II. REQUISITI, MANSIONARIO E MODELLO ORGANIZZATIVO RELATIVI ALLA FIGURA DI ESPERTO O ESPERTA DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Al fine di permettere di meglio comprendere cosa si intende con la figura di esperto o esperta di materia per la scuola dell'obbligo, esponiamo di seguito in sintesi quanto emerso dai bilanci effettuati dal gruppo di lavoro, sentito anche il Collegio degli esperti. Il profilo esposto di seguito, che si prevede di adottare a partire dal bando di concorso per il quadriennio 2026-2030, ricalca in ampia parte quanto attualmente previsto dal Regolamento della scuola media (Art.8 e seguenti) e dai bandi di concorso passati, con alcune modifiche migliorative, come ad esempio una distinzione più chiara tra i compiti che gli esperti e le esperte assumeranno nelle scuole comunali e quelli previsti invece per le scuole medie.

Requisiti per l'assunzione:
- Master o formazione accademica specifica, o in via eccezionale Bachelor (o formazione equivalente), accompagnati da una formazione nella didattica della propria disciplina o la disponibilità a conseguirla;
- titoli previsti per insegnare nella scuola comunale, nella scuola media, nella scuola media superiore o nella scuola professionale (abilitazione all'insegnamento di 1800 ore);
- ampia esperienza d'insegnamento, preferibilmente di almeno otto anni, e nel settore della scuola dell'obbligo;
- buona conoscenza del sistema scolastico ticinese, in particolare della scuola dell'obbligo.

Funzioni e ambiti di competenza:
- coordinare l'insegnamento nella propria disciplina sul piano cantonale, in particolare per quanto attiene alle modalità di messa in atto del Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (PdS), della progettazione/pianificazione didattica, della valutazione e della scelta dei mezzi didattici;
- valutare la situazione dell'insegnamento/apprendimento nella propria disciplina, proponendo e promuovendo l'innovazione sulla base dell'evoluzione del contesto sociale e della ricerca didattica disciplinare;
- curare in maniera interdisciplinare gli aspetti della trasversalità e della formazione generale del PdS e dell'insegnamento;
- promuovere iniziative utili all'armonizzazione tra i cicli e tra i settori scolastici;
- favorire in maniera attiva l'approfondimento degli aspetti culturali e didattici della materia, organizzando e stimolando la partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione continua.

Nello svolgere le loro funzioni gli esperti:
- si tengono aggiornati sull'evoluzione scientifica e didattica della propria disciplina, anche partecipando a corsi e convegni, nell'ottica di una condivisione con il corpo docenti e in funzione del ruolo di promotori dell'innovazione;
- offrono aiuto e consulenza didattica alle direzioni scolastiche, agli ispettorati, ai e alle docenti e/o li affiancano nello sviluppo e nello svolgimento di progetti educativi e didattici, in particolare di tipo sperimentale;
- possono promuovere incontri con i e le docenti, assicurando lo scambio di riflessioni, informazioni, esperienze e materiali;
- possono essere chiamati a pronunciarsi su contestazioni specifiche in materia di valutazione;
- redigono, quando richiesto dalla direzione di istituto, dall'ispettorato o dalle Sezioni, pareri su docenti incaricati o nominati;
- mantengono contatti regolari gli altri esperti e esperte della stessa materia e di altre materie;
- partecipano a gruppi di lavoro;
- redigono un rapporto bimestrale sulle attività svolte all'indirizzo della Divisione e delle Sezioni.

Nelle scuole comunali, in aggiunta ai compiti generali già indicati:
- gli esperti e le esperte delle materie speciali visitano i docenti in autonomia e partecipano alle valutazioni dei e delle docenti attivi nelle scuole comunali su richiesta delle direzioni d'istituto o degli ispettorati scolastici. Gli esperti e le esperte delle altre materie non compiono visite valutative in classe, salvo precisa richiesta di direzioni e ispettorati;
- gli esperti e le esperte delle altre materie promuovono incontri e visite nelle sedi e nelle sezioni/classi, per assicurare riflessioni, scambio e informazioni, d'intesa con direzioni e ispettorati.

Nelle scuole medie, in aggiunta ai compiti generali già indicati:
- incontrano le direzioni scolastiche per affrontare le questioni relative alla propria disciplina nei singoli istituti o partecipare alla presa a carico di eventuali situazioni problematiche in collaborazione con altri attori scolastici;
- compiono obbligatoriamente visite durante le lezioni ai e alle docenti incaricati e, facoltativamente, ad altri docenti; per le visite obbligatorie, in via eccezionale, può essere autorizzata dalla Sezione l'assenza dalle proprie lezioni nella sede di insegnamento;
- redigono d'intesa con la direzione d'istituto, alla fine dell'anno scolastico, un rapporto sui e sulle docenti incaricati; la valutazione dei e delle docenti al primo anno d'incarico deve fondarsi sulla base di almeno due visite in classe;
- partecipano alle prove di assunzione;
- promuovono incontri con i gruppi disciplinari degli istituti scolastici per lo scambio di informazioni e di esperienze e per il coordinamento dell'attività didattica;
- d'intesa con la Sezione preparano le prove cantonali.

Gli esperti e le esperte di Scienze dell'educazione sono chiamati a svolgere le stesse funzioni ma con riferimento a questioni di ambito psicopedagogico, educativo e di didattica generale.

Quanto sopra esposto per chiarezza e trasparenza sul ruolo degli esperti e delle esperte dipende solo in parte dalle modifiche di legge proposte con il presente Messaggio, essendo definito a livello di Regolamenti di competenza del Consiglio di Stato. Le modifiche di legge sono però necessarie per riconoscere formalmente gli esperti e le esperte di materia tra gli organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa anche per le scuole comunali.

III. PROPOSTE DI MODIFICA DI LEGGE

Alla luce degli esiti della sperimentazione e delle riflessioni sopra esposte, il Consiglio di Stato ritiene opportuno procedere alla modifica parziale della Legge della scuola (art. 11) e della Legge della scuola dell'infanzia e della scuola elementare (art. 49), aggiungendo gli esperti e le esperte di materia tra gli organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa anche per le scuole comunali.

Legge della scuola

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE PROPOSTA
Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa **Art. 11**[24] 1Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo secondo. 2Gli organi scolastici sono: a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali; b) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori; c) nelle scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori; d) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori; e) nelle scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori; f) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.[25]	**Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa** **Art. 11**[24] 1Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo secondo. 2Gli organi scolastici sono: a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori, **gli esperti di materia** e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali; b) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori; c) nelle scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori; d) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori; e) nelle scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori; f) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.[25]

Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE PROPOSTA
Art. 49[60] 1Sono operatori e organi scolastici cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza: a) gli ispettorati e il collegio degli ispettori;[61] b) i direttori degli istituti comunali e la rispettiva conferenza; c) i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo collegio. 2Le competenze sono definite dal Regolamento.	**Art. 49**[60] 1Sono operatori e organi scolastici cantonali di promovimento, coordinamento e vigilanza: a) gli ispettorati e il collegio degli ispettori;[61] b) i direttori degli istituti comunali e la rispettiva conferenza; c) i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo collegio; **(nuovo)** **d) gli esperti di materia e il relativo collegio** 2Le competenze sono definite dal Regolamento.

IV. PROGRAMMA DI LEGISLATURA E PIANO FINANZIARIO

Le modifiche di legge proposte rientrano nel più ampio obiettivo 29 del Programma di legislatura 2023-2027 ("Migliorare la qualità degli istituti e lo sviluppo professionale del personale docente e dirigente").

Le modifiche proposte non comportano nessuna conseguenza finanziaria o di aumento del personale, in considerazione del fatto che i futuri esperti di materia per educazione fisica, educazione musicale e arti plastiche prenderanno semplicemente il posto degli attuali assistenti.

V. CONCLUSIONI

Considerato quanto sopra esposto, il Consiglio di Stato invita il Parlamento ad approvare le modifiche legislative contenute negli allegati disegni di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

Legge
della scuola
(LSc)
modifica del .....

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8587 dell'11 giugno 2025,

decreta:

I
La legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc) è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2 lett. a
a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori, gli esperti di materia e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;

II
[1]La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
[2]Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

Disegno di

Legge
sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare
(LSISE)
modifica del .....

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8587 dell'11 giugno 2025,

decreta:

I
La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 1 lett. d
d) gli esperti di materia e il relativo collegio.

II
[1]La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
[2]Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.